MISURE URGENTI IN MATERIA DI FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI DI INTERESSE STRATEGICO

Art. 1

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 9 OTTOBRE 2023, N. 136

Ai fini della realizzazione di operazioni attinenti a societa' di rilievo strategico, ivi compresa l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 2.525 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante uno o piu' versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Versione in vigore dal 1 settembre 2023, non più in vigore dal 10 ottobre 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico
Estremi	Decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-finanziamento-di-investimenti-di/art-1-provvedimento-abrogato-dalla-l-9-ottobre-2023-n-136/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it